



Esame Abbinato

Proposta di Legge n. 41/10^A di iniziativa popolare

recante: "Modifica alla Legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 – Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica.

Proposta di Legge n. 45/10^A di iniziativa del Consigli Comunali di San Pietro in Amantea, Longobardi, Serra Aiello, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Lago, recante: "Modifiche alla Legge regionale del 23 luglio 2003, n.11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)."

Proposta di Legge n. 207/10^A di iniziativa dei Consiglieri regionali M. D'Acri e S. Romeo,

recante: "Modifiche alla Legge regionale del 23 luglio 2003, n.11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)."

<p>Legge regionale 23 luglio 2003, n. 11</p> <p>"Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di bonifica"</p>	<p>Proposta di legge n. 41/10^A di iniziativa popolare recante: Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003 n. 11 - Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica.</p>	<p>Proposta di legge n. 45/10^A di iniziativa dei Consigli Comunali di San Pietro in Amantea, Longobardi, Serra Aiello, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Lago, (Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003 n. 11 – "Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica).</p>	<p>Proposta di legge n. 207/10^A di iniziativa dei consiglieri D'Acri e Romeo recante: "Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003 n. 11 – (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)"</p>
<p>(...)</p> <p>Art. 5 (Programma pluriennale)</p> <p>1. Entro il 15 novembre di ogni anno, la Giunta regionale, previo parere consultivo della competente Commissione del Consiglio regionale, approva il Programma pluriennale delle opere di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio. Il parere della Commissione consiliare deve essere espresso entro 30 giorni dalla trasmissione dei relativi atti da parte della Giunta regionale. Scaduto tale termine, il parere si dà per acquisito.</p> <p>2. Il Programma, predisposto dall'Assessorato regionale all'Agricoltura tramite il Comitato Tecnico per la Bonifica di cui al successivo articolo 7, è redatto sulla base della programmazione comprensoriale dei singoli Consorzi ed è aggiornato annualmente in funzione del bilancio pluriennale della Regione.</p>		<p>MODIFICHE ARTICOLO 5</p> <p>- Al comma 1, l^A parte dopo le parole "...della competente Commissione del Consiglio regionale.." inserire le seguenti: "e sentito il Consiglio delle Autonomie Locali..."</p> <p>- Al comma 2 inserire il seguente comma</p> <p>2 bis: "Il programma comprensoriale viene trasmesso ai Sindaci che entro 10 giorni dal ricevimento possono formulare proposte integrative e/o alternative. Entro i 10 giorni successivi, ove il Consorzio non intenda accettare,</p>	

3. L'approvazione del programma determina dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste.

4. Il Programma delinea gli indirizzi generali degli interventi di settore e - con riferimento alle disponibilità finanziarie indicate nel bilancio della Regione - individua secondo priorità, per ciascuno degli anni indicati e per ogni comprensorio:

a) le nuove opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e le opere di manutenzione straordinaria, con particolare riguardo agli interventi di ristrutturazione e ammodernamento, assicurando la necessaria priorità agli interventi di bonifica delle reti in eternit-amianto, specificando per ciascuna di esse la spesa presunta e l'eventuale concorso degli Enti locali ai sensi del successivo articolo 8, comma 2;

b) l'ammontare complessivo dell'eventuale contributo regionale concesso ai sensi del successivo articolo 21 per la realizzazione delle nuove opere di competenza privata previste nei programmi consortili.

5. Il Programma approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(...)

Art. 13

(Comprensori di bonifica)

1. Il territorio regionale, già classificato di bonifica ai sensi dell'articolo 7 della legge n.437 del 1968, è suddiviso in ambiti territoriali, denominati comprensori di bonifica.

2. I comprensori di bonifica sono delimitati dalla Regione in modo da costituire unità territoriali il più possibile omogenee sotto il profilo idrografico e idraulico e con dimensioni rispondenti a criteri di funzionalità operativa e di economicità gestionale.

3. Allorché le esigenze del bacino idrografico lo esigano, i Consorzi possono operare anche al di sopra della fascia di mt.

ovvero accettare in parte, le proposte dei Sindaci, li convoca ed in contraddittorio, assume le definitive e motivate determinazioni. I Sindaci prima dell'approvazione del programma di cui al comma 1 possono rappresentare al Consiglio delle Autonomie le proposte non accettate. Il consiglio delle Autonomie è tenuto a rappresentare alla Giunta Regionale le istanze dei Sindaci"

Art. 1

(Modifica all'art. 13)

1. Al comma 3 dell'art. 13 della l.r. 11 del 2003 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), dopo le parole "i Consorzi" sono inserite le seguenti: ", previa valutazione e autorizzazione del dipartimento regionale competente in agricoltura, ".

300 s.l.m.

4. Su ciascun comprensorio di bonifica è costituito un solo Consorzio.

5. Per la coordinata realizzazione e gestione delle opere di bonifica e dei servizi di interesse comune a più comprensori, possono costituirsi Consorzi di secondo grado tra gli stessi Consorzi.

6. L'iniziativa per la costituzione dei Consorzi di secondo grado può essere assunta congiuntamente da parte dei Consorzi interessati o dalla Regione.

7. La costituzione di Consorzi di secondo grado è comunque deliberata dalla Giunta Regionale, sentita l'U.R.B.I..

(...)

Art. 23

(Contributi consortili di bonifica e piano di classifica)

1. Il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri:

- a) per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario;
- b) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio.

2. L'ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese di cui al precedente comma 1, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato.

Art. 1

(Modifica comma 1 dell'art. 23 legge regionale 11/2003)

1. Il comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 23 luglio 2003 n. 11. è sostituito dal seguente:

1. I proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica sono tenuti al pagamento del contributo consortile per il conseguimento dei fini istituzionali del medesimo e per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b). Tale contributo è dovuto soltanto a fronte di effettiva fruizione dei benefici diretti derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nel perimetro di contribuzione, così come stabilito nei Piani di Classifica elaborati ai sensi dell'art. 24 della presente legge.

1. bis. Sono esentati dal pagamento del contributo di cui al comma 1 i proprietari di immobili assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, comprensiva della quota per il servizio di pubblica fognatura.

MODIFICHE ARTICOLO 23

- Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. "Il contributo consortile è costituito da quote dovute da ciascun consorziato in funzione dell'effettivo beneficio e/o miglioramento che i beni ricevono. Le spese consortili afferiscono a:

- a. Spese finalizzate al conseguimento dei fini istituzionali;
- b. Spese per gli interventi di bonifica sul territorio riferibili al successivo art. 24 comma 1, lett. b)

Art. 2 (Modifica all'art. 23)

1. Il comma 1 dell'art. 23 della l.r. 11 del 2003 è sostituito dal seguente:

"1. I proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio diretto o indiretto e specifico, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell'articolo 24. Il contributo consortile è relativo alle spese di funzionamento del Consorzio nonché alle spese per manutenzione, esercizio e sorveglianza delle opere pubbliche di bonifica.

3. In applicazione del comma 3 dell'articolo 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 sono obbligati a contribuire alle spese consortili, in ragione del beneficio ottenuto, tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati, e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura.

4. I Consorzi, a tal fine, contestualmente alla redazione del piano di classifica, provvedono al censimento degli scarichi esistenti di cui al precedente comma 3 e alla loro regolarizzazione adottando gli atti di concessione di cui al precedente articolo 22, comma 2, lettera c), definendone i canoni in ragione dei benefici ed i termini di rivalutazione degli stessi.

5. Le somme a tale titolo riscosse andranno a sgravio delle spese consortili addebitabili, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, agli immobili ove insistono insediamenti da cui provengono scarichi.

6. I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi, insieme a tutte le altre entrate di competenza dei Consorzi di Bonifica, dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed istituito con DM 11/9/2000 n. 28, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento dei servizi. La riscossione coattiva è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 52, comma 6, del D.Lgs. 446/1997 e con le procedure previste dal Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 per come previsto dall'articolo 4 del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 265".¹

- Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2 bis: "Alle spese di cui al precedente comma 1 lett. a) provvede in via esclusiva la Regione Calabria".

- Dopo il comma 2bis è inserito il comma 2ter: "Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, lett. b) il Consorzio di Bonifica, entro 180 giorni dall'approvazione del programma di cui all'art. 5, elabora, sulla base dei criteri di cui all'art. 24 comma 1, gli effettivi benefici di cui hanno goduto i singoli beni"

- Dopo il comma 3 è inserito il comma 3bis: "Sono esentati dal pagamento di cui al 1° comma lett. b) i proprietari di immobili assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato di cui alla Parte III, Sez. 3^, Titolo II del D.Lgs 3.4.2006, n. 152".

- Al comma 6 le parole "costituiscono oneri reali sugli immobili" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1 lett. b)...".

¹ Comma sostituito dall'art. 26 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1

Art. 24

(Elaborazione e approvazione dei piani di classifica)

1. L'elaborazione del piano di classifica è effettuata dai Consorzi in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale, secondo principi di economia che tengano conto:
 - a) di parametri omogenei per ambiti territoriali di paragonabili caratteristiche geomorfologiche, anche con riferimento al rischio idraulico e ambientale;
 - b) delle potenzialità contributive per aree e per dimensioni aziendali omogenee;
 - c) delle potenzialità di sviluppo e dell'incremento di valore conseguito e conseguibile dagli immobili;
 - d) del livello di fruizione e godimento dei beni, con riferimento a valutazioni del valore complessivo, attuale e futuro, dei comprensori, rapportandolo alla presenza o meno dell'attività di bonifica e di conservazione del suolo.
2. Il piano di classifica individua i benefici diretti, indiretti e potenziali, derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori, intesi questi ultimi ai sensi dell'articolo 812 del codice civile, e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile.
3. La proposta di piano di classifica deliberata dai Consorzi viene pubblicata mediante deposito presso la Presidenza della Giunta regionale. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e nell'albo del Consorzio, dei Comuni interessati e della Provincia territorialmente competente.
4. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nell'albo dei Comuni e delle Province, gli interessati possono prendere visione dei piani e proporre, entro 60 giorni dalla stessa data, osservazioni ai Consorzi che li hanno redatti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. I Consorzi, entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo dei termini sopra indicati, esaminano le osservazioni pervenute e le trasmettono alla Presidenza della Giunta regionale, unitamente alle proprie considerazioni o controdeduzioni.
6. La Giunta regionale, entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni di cui al precedente comma 5, definisce la

MODIFICHE ARTICOLO 24

- Al comma 1 la parola "economia" è sostituita dalle seguenti: "economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, adeguata informazione"

- Al comma 1 lett. d) è aggiunta la seguente lett. e): "e) delle proposte del Consiglio delle Autonomie fatte proprie dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 5 comma 1"

- Il comma 2 è sostituito dal seguente: "Il consorzio di bonifica entro 180 giorni elabora il piano di classifica, sulla base dei criteri ed indirizzi della Giunta Regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, Stabilisce parametri per la quantificazione dei medesimi e determina l'indice di contributo di ciascun immobile. Al piano è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, al cui interno sono ricompresi gli immobili beneficiari degli interventi che giustificano il pagamento del contributo".

Art. 3

(Modifica all'art. 24)

1. Al comma 2 dell'articolo 24, le parole "diretti, indiretti e potenziali" sono sostituite dalle parole "diretti ed indiretti".

proposta di piano di classifica e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. I piani di classifica diventano definitivi entro 60 giorni dall'approvazione del Consiglio regionale e possono essere impugnati entro lo stesso termine davanti al TAR.

7. Per l'elaborazione dei piani di classifica, la Regione concorre nella misura massima del 60 per cento alla spesa sostenuta e documentata.

(...)

Art. 31

(Deputazione amministrativa - Presidenza)

1. La Deputazione è costituita da cinque membri:

- a) il Presidente;
- b) due membri elettivi, di cui uno con funzioni di Vicepresidente;
- c) un rappresentante della Regione;
- d) un rappresentante della Provincia interessata territorialmente. In caso di più Province coinvolte, la designazione del rappresentante viene fatta di concerto.

2. Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio, presiede e convoca la Deputazione e il Consiglio e svolge le funzioni indicate nello Statuto.

3. Il Presidente e la Deputazione amministrativa restano in carica quanto il Consiglio che li ha nominati.

4. I membri della Deputazione amministrativa che cessino dalla carica prima della scadenza vengono sostituiti da altri componenti il Consiglio secondo la categoria di appartenenza. Lo statuto stabilisce le modalità di sostituzione dei componenti della Deputazione che cessino dalla carica.

5. La Deputazione amministrativa svolge le funzioni indicate nello Statuto.

(...)

MODIFICHE ARTICOLO 31

- Al 1 comma dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lett. e): lett. e) da due Sindaci dei comuni del consorzio designati dal Consiglio delle autonomie locali"

Art. 4

(Adeguamento statuti consortili)

1. I Consorzi di bonifica entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge adeguano i rispettivi statuti.

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.